Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 3 settembre | Numero 209

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1185 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2327;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta Nostro ministro della marina, di concerto con i Nostri ministri del tesoro e della giustizia e degli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tribunale militare marittimo di Napoli è soppresso dalla data con la quale il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

La circoscrizione giudiziaria del tribunale militare marittimo di Taranto è estesa alla circoscrizione ora assegnata al tribunale militare marittimo di Napoli.

Art. 2.

Per i procedimenti attualmente in corso di istruzione e di giudizio il tribunale militare marittimo di Napoli continuerà a funzionare fino al 1° agosto 1920, quelli non espletati a questa data saranno passati al tribunale militare marittimo di Taranto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, 20 novembre 1912, n. 1205, 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, e 23 agosto 1914, n. 1000;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 ottobre 1918, n. 1560, e 24 aprile 1919, n. 605;

Visto il Nostro decreto 9 novembre 1919, n. 2073;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per le finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali ed al personale di truppa del corpo della R. guardia di finanza che prestano servizio in Tripolitania è corrisposto il trattamento economico ri-

sultante dalla seguente tabella, con decorrenza dal 1° febbraio 1919, restando abrogate, dalla stessa data, le disposizioni contenute nell'art. 2, primo comma, del Nostro decreto 23 agosto 1914, n. 1060.

GRADO	Assegno giornaliero alla mano		(1) Soldo annuale pel			
	soldo	indennità di grado	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Maresciallo maggiore	8.60	2.50				
Maresciallo capo . .	8.30	2.00	657.00	711.75	766.50	82[illegible].25
Maresciallo ordinario	8.05	1.50				
Brigadiere	7.15	1.15	565.75	620.50	675.25	730.00
Sottobrigadiere . . .	6.80	0.85	438.00	492.75	547.50	602.25
Appuntato di 1ª classe	5.95	0.30				
Appuntato di 2ª classe	5.45	0.30	273.75	310.25	346.75	383.25
Guardia	5.20	—				

(1) Il sottufficiale o militare di truppa promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondente al numero di anni di servizio già prestati in Colonia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1919, il soldo giornaliero alla mano di cui all'articolo precedente è dovuto nella seguente misura:

maresciallo maggiore, L. 14,15;
maresciallo capo, L. 13,10;
maresciallo ordinario, L. 12,05;
brigadiere, L. 10,20;
sottobribadiere, L. 9,90;
appuntato di 1ª classe, L. 7,85;
appuntato di 2ª classe, L. 7,50;
guardia, L. 7,20.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed al personale di truppa della Regia guardia di finanza di cui all'art. 1, spettano, inoltre, gli aumenti triennali di soldo e quadriennali di grado nonchè le indennità speciali di servizio e di comando previsti dalle leggi sull'ordinamento del corpo, nella stessa misura e con le stesse decorrenze e modalità stabilite da tali leggi.

Essi sottufficiali e personale di truppa continuano pure ad aver diritto ai premi di rafferma che loro competono in base alle predette leggi sull'ordinamento del corpo, nonchè al trattamento stabilito a loro favore dalle stesse leggi per il corredo ed il vestiario.

Art. 4.

Col 1° novembre 1919 cessa il diritto dei sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica agli aumenti percentuali sugli assegni, concessi col decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560, modificato col R. decreto 21 settembre 1919, n. 1801.

A decorrere dalla stessa data, a quelli dei detti sottufficiali e militari di truppa in servizio in Tripolitania ai quali sia somministrato il rancio in natura non spetta l'indennità di caroviveri di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130.

Art. 5

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte nel bilancio del Ministero delle colonie e della Tripolitania e Cirenaica le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1192 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 82;

Visto il R. decreto 1° giugno 1919, n. 931;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Finchè non saranno costituiti i Parlamenti locali, le cui attribuzioni in materia tributaria restano impregiudicate, i municipi della Libia sono autorizzati, con decreti governatoriali, ad imporre nuove tasse di carattere strettamente municipale e ad elevare quelle attualmente applicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sessa Aurunca (Caserta).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate dal sindaco, dalla Giunta municipale e dalla maggioranza dei consiglieri comunali di Sessa Aurunca, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile il ritiro delle dimissioni, dato l'acceso spirito di parte tra le fazioni in lotta, ed occorrendo provvedere ad una oculata amministrazione straordinaria che riporti la tranquillità nella cittadinanza, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 maggio - lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Anglo Caeses è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 2 giugno 1920:

Del Rossi Nunziante, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità dal 1° maggio 1920 e per la durata di mesi quattro.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 luglio 1920:

Calvani cav. Michele, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 22 settembre 1920.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

De Falco cav. Vincenzo, maggiore, l'aspettativa concessa al detto ufficiale deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bonica cav. Luigi, dal 28 giugno 1920 — De Castiglioni cav. Massimo, dal 15 giugno 1920 — Napolitano cav. Gennaro, dal 17 maggio 1920.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Tiranti Ugo, capitano, l'aspettativa concessa al detto ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Vercelli Francesco, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 26 giugno 1920.

Vacchini Filippo, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 7 maggio 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Pacca cav. Enrico, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 3 maggio 1920.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

Di Giamberardino cav. Vincenzo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 4 giugno 1920.

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma di fanteria.

I seguenti maggiori sono inviati in congedo assoluto perchè riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare, dal 16 settembre 1920:

Testi Cesare di Cesare — Sarpi Pasquale di Raffaele.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Il cognome dei seguenti capitani è rettificato come a fianco di ciascuno è indicato:

Balisti Fulvio « Ballisti Fulvio ».
Di Filia Gandolfo « Di Figlia Gandolfo ».
Di Gennaro Rodolfo « De Gennaro Rodolfo ».
Chirichino Giovanni « Chirichigno Giovanni ».
Dabbeni Umberto « Dabbene Umberto ».
Masino Carlo « Masini Carlo ».
Caribaldi Guglielmo « Garibaldi Guglielmo ».
Galletto Giorgio « Galetto Giorgio ».

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 28 agosto 1920, in Lettomanoppello, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 8 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	149 34	Berlino	—
Londra	76 64	Vienna	—
Svizzera	353 50	Praga	—
Spagna	—	New Jork	21 49

Oro 303 83

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69.16	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.95	—

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto **superiore di studi commerciali di Roma, nella seduta** del 14 luglio 1920;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma è **aperto il concorso per la cattedra di straordinario** di Banco Modello.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da lire 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera ed in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non apparterranno all'insegnamento o all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi, o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente Ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 23 agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Sottosegretariato per le antichità e belle arti

CONCORSO

al posto di professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel R. conservatorio di musica di Parma

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel R. conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 settembre 1920, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 45;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte

in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Roma, 28 agosto 1920.

Il ministro
CROCE.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto 23 luglio 1896, n. 412, sulla Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma e sulle relative borse di studio;

Decreta:

È aperto il concorso a una borsa di studio nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma durante il triennio accademico 1920-921, 1921-922, 1922-923, con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esami.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguita la laurea in lettere in una R. Università o nel R. Istituto di studi superiori di Firenze o nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 10 ottobre 1920.

La domanda deve essere scritta in carta bollata da L. 2, portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana, legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte) a loro scelta, e dimostrare con esami di conoscere le due lingue francese e tedesca.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali verranno dati presso la R. Università di Roma.

Roma, 27 agosto 1920.

Il ministro
CROCE.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il fondo di L. 200,000 stanziato al capitolo n. 62 del bilancio del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1920-921;

Ritenuta la opportunità di premiare e incoraggiare la colonizzazione interna e la costruzione di case coloniche in Sicilia, che non ha al riguardo altri incoraggiamenti per effetto di leggi speciali;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi tra i proprietari di fondi rustici o gli agricoltori della Sicilia, che costruiscono ex-novo case coloniche nel periodo dal 1° luglio 1920 al 31 dicembre 1921.

Art. 2.

Le case potranno ottenere un premio di costruzione non superiore ad un quarto del loro costo effettivo, ma in ogni caso non maggiore di L. 1500

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da L. 2, dovranno essere dirette, non più tardi del 30 giugno 1921, al Ministero per l'agricoltura, per il tramite delle rispettive Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esse conterranno le seguenti notizie:

a) cognome, nome, paternità e residenza del concorrente;

b) indicazione del Comune e della contrada ove trovasi il fondo in cui la casa è costruita;

c) la strada d'accesso al fondo, dal capoluogo del comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;

d) indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;

e) estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi un certificato del sindaco comprovante la data di inizio dei lavori e un disegno, anche soltanto dimostrativo, della casa costruita o in corso di costruzione, in modo che risultino chiaramente indicati: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive di lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Art. 4.

Le case dovranno rispondere – oltre che a tutte le esigenze dell'igiene – all'importanza dell'azienda, dovranno essere costruite con materiali resistenti cementati con buona malta di calce e sabbia, e risultare costituite di almeno tre ambienti aventi una capacità di almeno 30 metri cubi, dei quali uno destinato a cucina.

Sarà data preferenza nel conferimento dei premi:

1° alle case provviste di stalla o concimaia, latrina, forno, porcile e pollaio;

2° alle case costruite in località disabitate;

3° alle case costruite da piccoli proprietari, in condizioni economiche poco agiate.

Art. 5.

La somma disponibile per i premi in L. 170,000 sarà ripartita in parti uguali per ciascuna Provincia e graverà sul capitolo 62 del bilancio di spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1920-921.

Le somme non spese in una Provincia potranno, però, andare a vantaggio dei concorrenti premiabili delle altre, qualora i premi proposti superassero la quota spettante a ciascuna Provincia.

Art. 6.

Il costo effettivo di ciascun fabbricato da servire di base pel conferimento del premio dovrà risultare da un atto di collaudo, fatto per incarico del Ministero per l'agricoltura da uno dei direttori e assistenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura e da un ingegnere delle miniere o da un ispettore tecnico dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 luglio 1920.

Il ministro
MICHELI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, recante provvedimenti per la istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV di detta legge;

Visto il R. decreto 25 novembre 1919, n. 25[illegible]6, col quale venne concessa l'ammissione all'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze ai giovani delle Provincie redente e a quelli che acquistarono la cittadinanza italiana per effetto del trattato di pace con l'Austria;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 922, che estende i ruoli aperti al personale tecnico del Real corpo delle foreste:

Visto il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1050, con cui si estendono al personale medesimo le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, riguardanti i posti vacanti:

Tenuto presente che i posti attualmente vacanti nei ruoli del personale tecnico forestale ammontano a 46;

Decreta:

Art. 1.

Fra i laureati in scienze agrarie ed in ingegneria, che alla data del presente decreto non abbiano superato l'età di 35 anni, e i giovani delle Provincie redente o che acquisteranno la cittadinanza italiana per effetto del trattato di pace con l'Austria ed abbiano frequentato almeno il terzo anno di corso della Scuola superiore di agricoltura (Hochschule fur Bodenkultur) di Vienna, sono aperti i seguenti concorsi per posti di ispettore allievo nel corpo Reale delle foreste (con lo stipendio annuo di L. 4500, oltre le indennità temporanee di caro viveri stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 5 gennaio 1919, n. 18 e 3 giugno 1920, n. 737, per gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato):

a) per la categoria dei laureati in scienze agrarie, concorso per 12 posti;

b) per la categoria dei laureati in ingegneria, concorso per 3 posti;

c) per la categoria dei giovani delle Provincie redente o che acquisteranno la cittadinanza italiana per effetto del trattato di pace con l'Austria, concorso per 5 posti.

Art. 2.

I posti riservati alle categorie *b*) e *c*) dell'articolo precedente, che non venissero coperti, potranno essere conferiti, in ordine di graduatoria, ai concorrenti della categoria *a*) risultati idonei.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da lire 2 dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura non più tardi del 30 settembre 1920.

I concorrenti delle categorie *a*) e *b*) dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in agraria o in ingegneria;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del tribunale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore ai 3 mesi;

6° specchietto della carriera scolastica percorsa.

I concorrenti della categoria *c*) dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

1° libretto di frequenza (Index) alla Scuola superiore di agricoltura (Hochschule fur Bodenkultur) di Vienna, da cui risulti che abbiano frequentato almeno il terzo corso della sezione forestale o, in mancanza, attestazione equipollente rilasciata dalla Direzione della detta Scuola superiore:

2° certificato di buona condotta rilasciato dal capocomune e legalizzato dalle autorità politiche dei territori di occupazione:

3° fedina penale di data non anteriore di tre mesi, rilasciata dal procuratore di Stato del luogo di pertinenza.

Inoltre i concorrenti:

a) se appartenenti ai territori amministrati dai commissari generali civili della Venezia Giulia e Venezia Tridentina dovranno dimostrare di essere nati in questi territori e ad essi appartenenti;

b) se appartenenti alla Dalmazia, oltre la prova di cui alla lettera *a*), dovranno produrre un certificato di quel governatore da cui risulti che sono di nazionalità italiana.

I concorrenti che si trovassero a prestar servizio forestale di Stato nei territori occupati alla data della presentazione della domanda, sono dispensati dal produrre il certificato di buona condotta e la fedina penale.

Il concorso è per esami che consistono in prove scritte ed orali riguardanti le seguenti materie:

1. Per il concorso dei posti di cui alla lettera *a*) (laureati in agraria) dell'art. 1: agricoltura, economia ed estimo rurale, botanica, chimica agraria, agrimensura, matematica, nei limiti del programma della sezione di agrimensura degli Istituti tecnici.

Sono scritte ed orali le prove di agricoltura o di economia ed estimo rurale; orali tutte le altre.

Le prove orali di agricoltura e di economia rurale sono tenute in una azienda agraria e consistono in una discussione sull'ordinamento e sulle colture dell'azienda stessa.

2. Per i concorrenti della categoria *b*) (laureati in ingegneria) dell'art. 1: economia ed estimo rurale, costruzioni idrauliche escluse le marittime, costruzione delle strade ordinarie, geometria pratica, mineralogia e geologia applicata.

Le prove di economia ed estimo rurale e di costruzioni idrauliche, sono scritte ed orali; orali tutte le altre.

Gli esami per i concorrenti delle categorie *a*) e *b*) dell'art. 1, si daranno sui programmi annessi al presente decreto ed avranno luogo a Firenze, presso l'Istituto superiore forestale nazionale.

Per i concorrenti di cui alla categoria *c*) dell'art. 1, servirà per esame di concorso l'esame di integrazione prescritto con Regio decreto 15 novembre 1919, n. 2526, sul programma approvato con decreto Ministeriale 12 marzo 1920.

Art. 5.

I vincitori del concorso dovranno seguire per un biennio i corsi dell'Istituto forestale, quali allievi regolari ordinari e superare gli esami nelle materie prescritte dagli articoli 13 e 15 del regolamento 6 febbraio 1913, n. 212.

Coloro che avranno conseguito l'idoneità in tutte le materie e nell'esame generale, saranno confermati definitivamente nei ruoli; quelli riprovati cesseranno di far parte del corpo Reale delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 agosto 1920.

Il ministro
MICHELI.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

Concorso per titoli a 62 posti di medico di riparto

È aperto un concorso per titoli a 62 posti di medico di riparto delle ferrovie dello Stato a norma del regolamento approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, per i riparti sottoindicati:

Arcore, con la residenza ad Arcore — Alano Pederobba, con la residenza ad Alano di Piave o a Pederobba — Baveno, con la residenza a Baveno — Bozzolo, con la residenza a Bozzolo — Calcio, con la residenza a Calcio o a Cividate al Piano — Caldiero, con la residenza a Caldiero e la retribuzione annua di L. 20 — Calusco d'Adda, con la residenza a Paderno d'Adda o a Calusco d'Adda — Cammago Lentate, con la residenza a Lentate sul Seveso o nella frazione di Cammago — Casalpusterlengo, con la residenza a Casalpusterlengo e la retribuzione annua di L. 440 — Castelleone, con la residenza a Castelleone e la retribuzione annua di L. 200.

Castelnocchio, con la residenza a Castellucchio o la retribuzione annua di L. 20 — Castelnuovo di Verona, con la residenza a Castelnuovo di Verona — Cernusco Merate, con la residenza a Cernusco Lombardone — Chignolo Po, con la residenza a Chignolo Po e la retribuzione annua di L. 140 — Coccaglio, con la residenza a Coccaglio — Colorno, con la residenza a Colorno — Conegliano, con la residenza a Conegliano e la retribuzione annua di L. 120 — Cornuda, con la residenza a Cornuda — Curtatone, con la residenza a Curtatone o nella frazione di Montanara e la retribuzione annua di L. 160 — Dolcè, con la residenza a Dolcè o a Cercino — Forgaria, con la residenza a Forgaria.

Gemona II, con la residenza a Gemona — Ghedi, con la residenza a Ghedi — Gorlago, con la residenza a Gorlago o ad Albano Sant'Alessandro — Grumello del Monte, con la residenza a Grumello del Monte o a Chiuduno — Ispra, con la residenza ad Ispra — Lonato, con la residenza a Lonato — Longarone Zoldo, con la residenza a Longarone — Lonigo, con la residenza a Lonigo — Lungavilla, con la residenza a Lungavilla o a Pizzale — Maggianico, con la residenza a Maggianico — Melzo, con la residenza a Melzo o a Vignate e la retribuzione annua di L. 240 — Moggio Udinese, con la residenza a Moggio Udinese — Mogliano Veneto, con la residenza a Mogliano Veneto — Osoppo, con la residenza ad Osoppo — Ospitale, con la residenza ad Ospitale.

Parabiago, con la residenza a Parabiago — Perarolo, con la residenza a Perarolo — Piacenza V, con la residenza a Piacenza e la retribuzione annua di L. 140 — Pianzano, con la residenza a Godega di Sant'Urbano — Pombia, con la residenza a Pombia — Pontebba, con la residenza a Pontebba e la retribuzione annua di L. 180 — Ponte San Marco, con la residenza a Ciliverghe o a Calcinato o nella frazione di Ponte San Marco — Portogruaro II, con la residenza a Portogruaro e la retribuzione annua di L. 120 — Pozzolo Formigaro con la residenza a Pozzolo Formigaro o la retribuzione annua di L. 200.

Premosello, con la residenza a Premosello — Rivoltella, con la residenza a Rivoltella — Sacile, con la residenza a Sacile — San Giorgio della Richinvelda, con la residenza a San Giorgio della Richinvelda — San Giuliano Piemonte, con la residenza a San Giuliano Piemonte o a Cascinagrossa, frazione di Alessandria — San Nazario, con la residenza a San Nazario o a Solagna — Seriate, con la residenza a Seriate — Sesto Cordovado, con la residenza a Sesto al Reghena o a Teglio Veneto — Sesto San Giovanni II, con la residenza a Sesto San Giovanni e la retribuzione annua di L. 180.

Siziano, con la residenza a Siziano o a Lacchiarella e la retribuzione annua di L. 140 — Susegana, con la residenza a Susegana — Usmate-Carnate, con la residenza a Bernareggio o a Carnate o a Velate Milanese o nella frazione di Usmato — Varese 1ª, con la residenza a Varese — Varese 2ª, con la residenza a Varese — Valvasone, con la residenza a Valvasone — Vigentino, con la residenza a Vigentino e la retribuzione annua di L. 320 — Vogogna, con la residenza a Vogogna; per i quali la domanda di partecipare al concorso deve essere rivolta all'Ufficio sanitario di Milano.

Gli eletti hanno l'obbligo di risiedere nei luoghi per ogni riparto rispettivamente indicati.

I vincitori del concorso avranno diritto ai biglietti permanenti e per un solo viaggio, nonchè al pagamento dei certificati per infortunio, ai sensi del regolamento (articoli 51 e 55).

La domanda dovrà pervenire agli Uffici sanitari indicati, non più tardi delle ore 17 del giorno 30 settembre 1920; dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 2, ed in conformità al modello riportato in calce al presente avviso, e dovrà essere corredata dei documenti di cui appresso:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

c) certificato penale in data non anteriore al 1° luglio 1920 rilasciato dal tribunale competente;

d) certificato di buona condotta, in data non anteriore al 1° luglio 1920, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) dichiarazione in carta da bollo da L. 2, con la quale il concorrente, che già non vi dimori, si impegni, se nominato, a trasferirsi stabilmente, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione di nomina, nella località indicata come residenza del medico di riparto;

f) diploma di laurea in medicina e chirurgia ottenuto nel Regno;

g) certificati, o tutti quei titoli che il concorrente, nel suo interesse, creda di presentare.

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti indicati in *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

A ciascuno dei vincitori del concorso sarà comunicata la nomina assieme al capitolato d'oneri relativo al riparto assegnatogli; capitolato che egli dovrà restituire firmato in segno di accettazione entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario; parimente sarà considerato rinunciatario chi non assumerà il servizio nel termine prefisso o chi non raggiungerà la residenza nel termine stabilito dalla lettera *e*).

Il presente concorso, indetto in base alle disposizioni dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, a sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1911, numero 310, verrà espletato con le norme stabilite nel relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1913.

Per avere conoscenza del regolamento e per ogni altra notizia di cui sentisse bisogno, il candidato potrà rivolgersi all'Ufficio sanitario al quale deve far pervenire la domanda.

Roma, 11 agosto 1920.

Al sig. capo dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Il sottoscritto . . . . presa cognizione dell'avviso per il concorso al posto di medico del riparto di . . . . pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno . . . . domanda di parteciparvi.

All'uopo presenta i documenti qui sotto specificati:

. . . .

firma (casato e nome per esteso)

. . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

Regia Università degli studi di Parma

Avviso di concorso

Nella R. scuola ostetrica per le levatrici in Parma sono vacanti due posti gratuiti per allieve interne a carico del Ministero della pubblica istruzione (art. 8 regol. organico e 22, 23, 24 regol. interno 22 febbraio 1877).

Il primo di questi posti ha la durata di due anni scolastici 1920-1921 e 1921-922, a questo possono concorrere aspiranti nubili della provincia di Parma o di altre provincie del Regno che abbiano raggiunto l'età di 18 e non superata quella di 30 anni.

Le concorrenti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 1 diretta al rettore della R. Università di Parma. Alla domanda dovranno unire la fede di nascita, l'attestato di sana e robusta costituzione, l'attestato di vaccinazione, l'attestato di buona condotta rilasciato dalla Giunta municipale, il certificato penale, lo specchietto dello stato di famiglia, il consenso del padre o di chi ne fa le veci e il diploma di maturità o quello di licenza elementare.

Il secondo posto ha la durata di un anno scolastico 1920-921. A questo possono concorrere le allieve che hanno compiuto il primo corso nella Scuola ostetrica di Parma.

Le aspiranti a detto posto debbono fare domanda al rettore della R. Università di Parma, in carta da bollo da L. 1, unendo alla medesima un attestato di sana e robusta costituzione di recente data e lo specchietto dello stato di famiglia, se questo non fu unito ai documenti richiesti per l'iscrizione al primo corso della Scuola di ostetricia.

Il tempo utile per presentare le domande per i due posti scade col giorno 30 settembre 1920.

Parma, 1° agosto 1920.

Il direttore dell'Istituto ostetrico-ginecologico
A. Bertino.

Visto: il rettore
A. Berenini.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI IN FIRENZE

Facoltà di filosofia e Filologia

PROGRAMMA DI CONCORSO
a borse di studio normali e di perfezionamento
per l'anno scolastico 1920-921

Concorso per esame ai posti normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla rispettiva Facoltà di lettere per gli anni precedenti, riportando in essi una media non inferiore ad otto decimi.

Le domande, in carta bollata da una lira, devono essere inviate alla segreteria dell'Istituto (piazza S. Marco n. 2) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma, o il certificato di licenza liceale pei concorrenti di primo anno; il foglio di congedo pei concorrenti dgli anni successivi, che provengono da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca.

Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi.

La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco. Le prove orali avranno luogo dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa pel 4° anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno di corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuno.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 21 ottobre ad ore 9 nella sede dell'Istituto.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1917, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando alla segreteria dell'Istituto non più tardi del 15 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da una lira, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea, non che della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'assegno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere in essi gli esami, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

È incompatibile la condizione di perfezionando sussidiato con quella di supplente in pubbliche scuole.

Il penultimo mese dell'assegno sarà pagato dopo la presentazione della tesi, e l'ultimo mese dopo fatti gli esami speciali. Vi sarà decadenza dal diritto di riscuotere queste due ultime rate entro l'anno scolastico successivo a quello pel quale la borsa fu conferita.

Il Consiglio di Facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° agosto 1920.

Il presidente della Facoltà
Guido Mazzoni.

Il direttore della segreteria
Oddone Marini.

Il soprintendente
Filippo Torrigiani.

Programma di concorso

a n. 2 borse di studio (una di L. 90 e una di L. 70)
per l'anno scolastico 1920-921
per gli alunni della Facoltà di scienze nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze

La Facoltà di scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze bandisce un concorso a due posti di studio, uno dei quali con un sussidio mensile di L. 90 e l'altro di L. 70.

I due posti sono destinati a chi abbia già conseguito una laurea e voglia perfezionarsi presso qualcuno dei nostri laboratori, oppure a chi abbia superato tutti gli esami speciali richiesti per la laurea in chimica o in scienze naturali e voglia dedicare un anno in ricerche sperimentali per la dissertazione di laurea da presentare e discutere nel nostro Istituto.

I due assegni durano per gli otto mesi dell'anno scolastico, dal novembre a tutto giugno.

I vincitori del concorso perdono ogni diritto alla borsa di studio qualora non frequentino regolarmente i corsi ed i laboratori ai quali sono inscritti.

Le domande, in carta bollata da una lira, corredate della fede di nascita debitamente legalizzata e di tutti i certificati ottenuti nelle scuole secondarie e universitarie, debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria dell'Istituto, piazza San Marco, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Il conferimento dei due assegni sarà fatto dalla Facoltà nella sua prima adunanza del mese di novembre.

Firenze, 1° agosto 1920.

Il presidente della Facoltà
C. De Stefani.

Il direttore della segreteria
O. Marini.

Il soprintendente
Filippo Torrigiani.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*